

STATUTO

ANTICA PASSIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ACERRA NA VIA CONTE DI
LEMOS 6

Numero REA: NA - 1027003

Codice fiscale: 09364531211

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-11-2019 - Statuto completo	2
--	---

	All. <u>"A"</u>	
	Raccolta n. <u>1761</u>	
STATUTO		
ANTICA PASSIONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE		
TITOLO I		
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA		
Art. 1 (Costituzione e denominazione)		
E' costituita con sede nel comune di Acerra (NA) la Società cooperativa		
denominata "ANTICA PASSIONE SOCIETÀ COOPERATIVA		
SOCIALE".		
La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi		
secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.		
Art. 2 (Durata)		
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata		
con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.		
TITOLO II		
SCOPO - OGGETTO		
Art. 3 (Scopo mutualistico)		
La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro;		
suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla		
promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo		
svolgimento di attività d'impresa, indicate nel successivo art. 4, finalizzate		
all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone		
svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. b) e art. 4 della legge 381/91.		
La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento		
cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la		
mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle		
1		

3 di 39

	ripartizione dei ristorni.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico della Società, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, quali a titolo di esempio indicativo ma non tassativo:	
	-la trasformazione di prodotti agricoli e la relativa commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio;	
	-l'attività di promozione e di gestione dell'artigianato nelle sue diverse forme;	
	-la pulizia e la manutenzione di immobili di ogni tipo, compresi uffici, fabbriche, scuole, enti pubblici e privati, negozi, studi, case di cura, impianti sportivi ed abitazioni private;	
	-l'erogazione dei servizi di assistenza alla persona;	
	-l'erogazione e la gestione di servizi di preparazione e di somministrazione di alimenti e di bevande, compresa la consegna domiciliare;	
	-la gestione di mense, di ristoranti, di punti ristoro e di bar;	
	-l'erogazione del servizio di trasporto di persone e di cose sia in conto proprio che per conto di terzi, nonché l'attività di noleggio di mezzi di trasporto senza conducente e gestione di tutti i servizi connessi ai trasporti;	
	3	

5 di 39

6 di 39

	risparmio tra il pubblico.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito	
	dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche	
	appartenenti alle seguenti categorie:	
	1) <u>soci lavoratori</u> , vale a dire persone fisiche che per professione, capacità	
	effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate	
	nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare	
	direttamente all'attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio	
	ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso	
	l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.	
	Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo	
	svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in	
	coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in	
	campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo	
	mutualistico ed adesione al medesimo.	
	2) <u>soci volontari</u> , persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa	
	gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli	
	effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e	
	private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo	
	dell'attività delle Cooperative sociali.	

	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla	
	appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti	
	non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in	
	concorrenza con quella della Cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci operatori ai	
	sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi	
	sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso	
	superare un terzo del numero totale dei soci operatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse	
	al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione,	
	soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di	
	legge, viene fissata dal consiglio di amministrazione al momento	
	dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle	
	deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può	
	rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel	
	consiglio di amministrazione della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto,	
	il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi	
	momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto	
	7	

	con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare	
	del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale	
	categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di	
	partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il	
	non rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della	
	stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale;	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale	
	categoria potrà essere escluso dal consiglio di amministrazione anche	
	prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla	
	categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato	
	escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti	
	che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere	
	comunicato all'interessato e annotato, a cura del consiglio di	
	amministrazione, nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel	
	presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di	
	amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di	

	persona fisica:	
a)	l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita,	
	codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax;	
b)	l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità	
	professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai	
	requisiti richiesti dallo statuto;	
c)	l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere,	
	che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;	
d)	la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere	
	ammesso;	
e)	la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente	
	statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali;	
f)	l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola	
	arbitrale contenuta negli articoli 37 e 38 del presente statuto e di presa	
	visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di	
	Conciliazione della Cooperazione.	
	Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto	
	nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda	
	di ammissione:	
a.1)	l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità	
	professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai	
	requisiti richiesti dallo statuto;	
b.1)	l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello	
	scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti	

	interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.	
	Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto	
	nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella	
	domanda di ammissione:	
	a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello	
	scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti	
	interni;	
	b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi	
	di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti	
	b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà	
	contenere le seguenti informazioni:	
	g) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede	
	legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta	
	elettronica ed il numero di fax;	
	h) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	i) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al	
	precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non	
	discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica	
	svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata, a cura del Consiglio di amministrazione, sul libro dei soci.	
	Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli	

interessati.	
Il Consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
Art. 8 (Obblighi dei soci)	
Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:	
a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di amministrazione:	
- del capitale sottoscritto;	
- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di amministrazione;	
b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello	
11	

	stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;	
b.1)	a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.	
	In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
a.2)	a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	

	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e fatto salvo quanto	
	previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause	
	attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa	
	ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.	
	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purchè siano decorsi almeno 2	
	esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa.	
	Il recesso dei soci volontari è libero.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata	
	con avviso di ricevimento alla Cooperativa. Il Consiglio di amministrazione	
	deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non	
	oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante	
	raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre	
	opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto	
	salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto	

	nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, oltre	
	che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:	
	- non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali,	
	oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero, nel	
	caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di	
	lavoro con la cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato	
	in via definitiva l'attività di volontariato;	
	- risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla	
	legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli	
	organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di	
	accordare al socio un termine non superiore a 30 giorni per adeguarsi;	
	-previa intimazione da parte del Consiglio di amministrazione, non	
	adempia entro 60 giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o	
	al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	-svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;	
	-nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti	
	oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare	
	la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per	
	giusta causa o giustificato motivo;	
	L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di	
	ricevimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al	

	Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 37 e 38 , nel termine di sessanta	
	giorni dalla comunicazione del provvedimento o, nell'ipotesi di cui al	
	comma successivo, della relativa delibera assembleare.	
	L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del	
	provvedimento di esclusione.	
	Art. 12 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno	
	diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata,	
	eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui ai successivi	
	articoli 13 e 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla	
	richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra	
	idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 13 (Rimborso della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle	
	quote interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della	
	partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite	
	imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio,	
	comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del sopraprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia	
	stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo	
	2545quinquies, comma 3, del codice civile.	
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui	
	si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.	

	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera del consiglio di amministrazione alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti	

	di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società	
	gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 15 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto,	
	possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo	
	4 della legge 31.1.1992, n. 59.	
	Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in	
	natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.	
	La quota ha un valore minimo pari a Euro 100,00 (cento e centesimi zero).	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il	
	potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 20, numero uno,	
	lettera b) del presente statuto.	
	Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione.	
	Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al Consiglio di	
	amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio	
	che intende trasferire la partecipazione, il Consiglio di amministrazione	
	provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al	

	sovventore il valore della quota, così come previsto al successivo articolo 19.	
	Art. 18 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata	
	con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo	
	dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto	
	d'opzione in favore dei soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono	
	attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione della	
	partecipazione.	
	Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)	
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:	
	a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti	
	percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;	
	b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i	
	conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il	
	capitale conferito dai soci cooperatori;	
	c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei	
	componenti il Consiglio di amministrazione;	
	d) I voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in	
	relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:	
	- 1 voto fino a 100,00 euro di capitale sottoscritto;	
	- 2 voti oltre 200,00 euro e fino a 400,00 euro di capitale sottoscritto;	
	- 3 voti oltre 500,00 euro e fino a 700,00 euro di capitale sottoscritto;	
	- 4 voti oltre 800,00 euro e fino a 1.000,00 euro di capitale sottoscritto;	

	- 5 voti oltre 1.500,00 euro di capitale sottoscritto.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna	
	Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente	
	correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad	
	essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;	
	e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 2 anni dalla loro	
	ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla	
	data di ricezione della notifica del recesso stesso.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 20 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote	
	di valore minimo pari a euro 100,00 (cento e centesimi zero). Il valore	
	della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai	
	limiti di legge;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo	
	per il potenziamento aziendale;	
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22 e	
	con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o	
	esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate	
	19	

	dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	4)dalla riserva straordinaria;	
	5)da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono	
	essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello	
	scioglimento della Società.	
	Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né	
	essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso.	
	Art. 22 (Bilancio d'esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede	
	alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,	
	ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio	
	consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura	
	ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di amministrazione	
	nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa	
	al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili	
	annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita	
	dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	

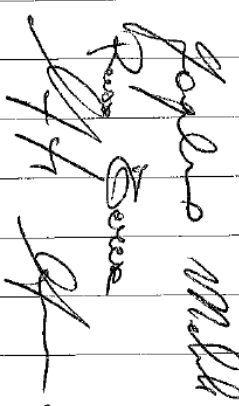
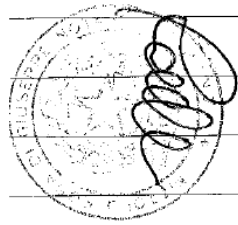
	cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella	
	misura prevista dalla legge medesima;	
	c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
	d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle	
	condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal	
	codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le	
	destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili,	
	oppure a riserve divisibili tra i soci non operatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non	
	operatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Art. 23 (Ristorni)	
	Il Consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno,	
	qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione	
	dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della	
	relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del	
	trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo	
	3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata	
	considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti	

		fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto
		previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521,
		ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di
		Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente
		o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.
		Per i soci lavoratori si terrà conto di:
		- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,
		- qualifica professionale,
		- compensi erogati,
		- tempo di permanenza in cooperativa,
		- tipologia del rapporto di lavoro.
		I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta,
		anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun
		socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione.
		TITOLO VI
		ORGANI SOCIALI
		Art. 24 (Organi sociali)
		Sono organi della Cooperativa:
		a) l'Assemblea dei soci;
		b) il Consiglio di amministrazione;
		c) l'organo di controllo, se nominato
		Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)
		L'Assemblea:
		a) approva il bilancio e destina gli utili;
		b) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto
		22

	Legislativo n. 112 del 2017;	
c)	delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;	
d)	procede alla nomina e revoca del Consiglio di amministrazione;	
e)	procede all'eventuale nomina dell'organo di controllo;	
f)	determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;	
g)	delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
h)	provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
i)	delibera sull'eventuale erogazione del ritorno ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto;	
j)	delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;	
k)	delibera sull'istanza di riesame presentata dal socio escluso ai sensi del precedente articolo 11.	
l)	approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti interni;	
m)	delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
n)	nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;	
o)	delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto g)	
	23	

25 di 39

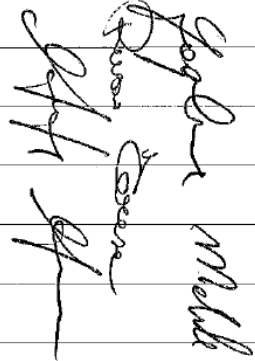
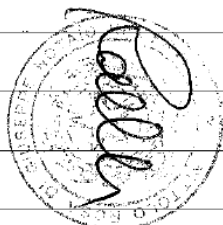
	nominati, siano presenti ovvero informati della riunione. Tuttavia ciascuno	
	degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali	
	non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al	
	voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque	
	sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o	
	rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione	
	per le deliberazioni di cui all'ultimo comma del successivo o 28.	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la	
	sua trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i	
	due terzi dei soci.	
	Art. 28 (Voto ed intervento)	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di	
	voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci	
	e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; I soci cooperatori persone giuridiche	
	potranno avere un massimo di 1 voti.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.	
	L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui	
	o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo	
	25	

	collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in	
	particolare a condizione che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio	
	ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la	
	legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,	
	constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli	
	eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla	
	discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del	
	giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di	
	Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della	
	Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi	
	ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e	
	il soggetto verbalizzante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente	
	all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega	
	scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla	
	medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia	
	Amministratore, Sindaco della Cooperativa.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 2 soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in	
	bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea	

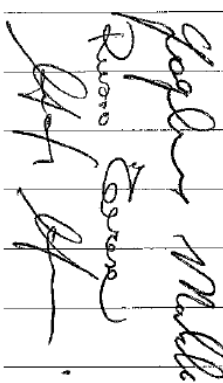
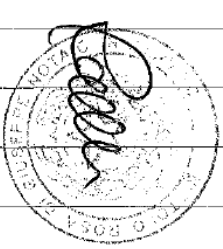
	anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il	
	secondo che collaborano all'impresa.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale	
	rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano,	
	o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per	
	alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato	
	dall'Assemblea.	
	Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla	
	persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina	
	del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.	
	Art. 30 (Consiglio di amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri	
	variabile da tre a cinque eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in	
	volta, il numero.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il	
	Vicepresidente. Non possono assumere la carica di Presidente i	
	rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di	
	amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.	

	L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei	
	seguenti requisiti di onorabilità:	
	- non essere interdetto, inabilitato o fallito	
	- non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione,	
	anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici	
	direttivi	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti	
	non soci, purchè la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci	
	cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche. L'assunzione della carica di amministratore da parte di soggetti	
	non soci, oltre a quanto previsto dal precedente comma, è subordinata al	
	possesso dei seguenti requisiti di professionalità e indipendenza:	
	- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso,	
	alternativamente, l'esercizio di:	
	a) attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi	
	presso imprese;	
	b) attività professionali o lavorative nel settore della cooperativa;	
	- non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto	
	continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero	
	da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano	
	l'indipendenza.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore	
	a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Gli Amministratori sono rieleggibili.	

Art. 31 (Compiti del consiglio di amministrazione)		
Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.		
Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione della redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.		
Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni del consiglio di amministrazione)		
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.		
La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.		
Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.		
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.		
29		

	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di	
	telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere	
	soddisfatte le seguente condizioni:	
	1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della	
	riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;	
	2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare	
	l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione,	
	constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente	
	gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione,	
	intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti	
	esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in	
	cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde	
	consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di	
	parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non	
	approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al	
	Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o	
	di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la	
	natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore	
	30	

	Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della	
	stessa il Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 33 (Integrazione del consiglio di amministrazione)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti, anche	
	conseguente alla loro decadenza dalla carica per perdita sopravvenuta di	
	uno o più dei requisiti richiamati dal precedente articolo 30, il Consiglio di	
	Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti	
	dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di	
	approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia	
	nominato.	
	Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea	
	perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così	
	nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di	
	Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal	
	Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli	
	atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale l'assemblea può essere convocata da ogni socio.	
	Art. 34 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai componenti il	
	Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se	
	nominato.	
	Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio	
	Sindacale, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli	

	Amministratori investiti di particolari cariche.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di	
	fine mandato.	
	Art. 35 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della	
	Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe	
	conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il consiglio di	
	amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitori e Procuratori	
	Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui	
	attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova	
	dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe agli	
	stessi conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie	
	di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme	
	legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 36 (Organo di controllo)	
	L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa,	
	nomina un sindaco unico o un revisore legale (o società di revisione legale)	
	quale organo di controllo. L'Assemblea potrà altresì, in alternativa,	
	nominare, quale organo di controllo, un collegio sindacale, il quale, in	
	questo caso, si comporrà di tre membri effettivi e due supplenti, eletti	
	dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Il	
	Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.	

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data	
dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo	
esercizio della carica.	
La retribuzione annuale dell'organo di controllo è determinata	
dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata	
dell'ufficio.	
Il Collegio Sindacale o il sindaco unico, quando nominati, esercitano anche	
la revisione legale dei conti e dovranno essere scelti fra i revisori legali in	
possesso dei requisiti di legge	
TITOLO VII	
CONTROVERSIE	
Art.37 (Clausola arbitrale)	
Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di	
cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo	
articolo 38, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico	
Ministero:	
a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano	
ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia	
la qualità di socio;	
b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	
c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o	
nei loro confronti.	
La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie	
di soci, anche non cooperatori.	
La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda	
33	

		di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.
		L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o
		Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al
		comma precedente.
		L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento
		della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.
		Art. 38 (Arbitri e procedimento)
		Gli arbitri sono in numero di:
		a) uno, per le controversie di valore inferiore a €. 250.000,00. Ai fini
		della determinazione del valore della controversia si tiene conto della
		domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti
		del codice di procedura civile;
		b) tre, per le altre controversie;
		c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli
		arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di
		Conciliazione della Cooperazione.
		Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati
		dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.
		In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella
		cui circoscrizione ricade la sede della società.
		La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve
		essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo
		35, comma uno, D. Lgs. n. 5/2003.
		Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma
		dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando

	per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero	
	l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.	
	Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima	
	costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al	
	Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della	
	Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35,	
	comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre	
	una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere	
	alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del	
	contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria	
	al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare	
	un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da	
	entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35,	
	punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel	
	precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme	
	contenute nel Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale e di	
	Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione	
	della domanda.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento e LIQUIDAZIONE	
	Art. 39 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno	

	o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 40 (Devoluzione del patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 41 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, Il consiglio di amministrazione, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.	
	Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	

38 di 39

39 di 39